

Bruxelles, 27 aprile 2026
(OR. en)

8602/26

EF 133
ECOFIN 529
ENV 416
SUSTDEV 34
DELECT 80

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	24 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2580 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 24.4.2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi imposti ai fornitori di rating ESG dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2580 final.

All.: C(2026) 2580 final



Bruxelles, 24.4.2026
C(2026) 2580 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 24.4.2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi imposti ai fornitori di rating ESG dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 (di seguito "regolamento sui rating ESG") è accrescere la qualità delle informazioni sui rating ESG: i) migliorando la trasparenza delle caratteristiche e delle metodologie di tali rating e ii) garantendo una maggiore integrità delle attività dei fornitori di rating ESG e la prevenzione dei rischi di conflitto di interessi a livello dei medesimi fornitori.

L'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sui rating ESG impone alla Commissione di adottare, mediante un atto delegato, un regolamento che integri il suddetto regolamento specificando il tipo, la destinazione, l'ammontare con la relativa giustificazione e le modalità di versamento dei contributi nonché, se del caso, le modalità con cui l'ESMA è tenuta a rimborsare alle autorità competenti i costi eventualmente sostenuti per svolgere compiti a norma di tale regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti a norma del regolamento sui rating ESG.

Il presente regolamento delegato della Commissione affronta tutti questi punti.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti degli Stati membri del comitato europeo dei valori mobiliari è stato consultato il 26 marzo 2026.

L'ESMA ha partecipato alla riflessione sui contributi per le attività di vigilanza nel contesto del regolamento sui rating ESG, in particolare per quanto riguarda la mappatura del mercato dei fornitori di rating ESG dell'UE, i diversi tipi di contributi da riscuotere, la proposta per un sistema di calcolo dell'ammontare dei contributi e le formalità riguardanti il calcolo e il pagamento dei contributi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del regolamento stabilisce il principio fondamentale secondo cui tutti i costi sostenuti dall'ESMA per la vigilanza sui fornitori di rating ESG e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere compiti a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti, saranno totalmente coperti dai contributi addebitati ai fornitori di rating ESG. Questo principio è tratto dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento sui rating ESG.

L'articolo 2 stabilisce norme su come determinare il fatturato applicabile per la distribuzione dei contributi. Per facilitare il calcolo dei contributi da parte dell'ESMA, i fornitori di rating ESG dovrebbero presentare conti sottoposti a revisione o i dati pertinenti certificati da revisori esterni, a seconda dei casi. Inoltre, al fine di garantire la coerenza tra gli atti delegati sui contributi versati all'ESMA e consentire a quest'ultima di disporre in tempo utile dei dati sul fatturato sottoposto a revisione per la stima dei contributi che le sono dovuti dai fornitori di rating ESG, l'anno di riferimento dei conti sottoposti a revisione per la determinazione del fatturato applicabile dovrebbe essere l'anno (n-2) rispetto all'anno per il quale l'ESMA impone contributi al fornitore di rating ESG. Infine il fatturato applicabile dei fornitori di rating ESG è calcolato in euro. È quindi necessario specificare un meccanismo per la conversione in euro delle entrate generate in altre valute.

L'atto delegato è in linea con gli aspetti armonizzati relativi ai contributi nell'ambito del pacchetto del 2024 e con i principi generali di cui si propone il consolidamento nel regolamento ESMA contestualmente al pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza.

Gli articoli da 3 a 9 stabiliscono il tipo e le modalità di versamento dei contributi e le condizioni specifiche per il rimborso dei costi derivanti dai compiti delegati alle autorità competenti o da esse svolti a norma del regolamento sui rating ESG.

L'articolo 3 elenca i tipi di contributi che i fornitori di rating ESG saranno tenuti a versare nonché i tempi e le modalità dei pagamenti. Per garantire la coerenza tra gli atti delegati sui contributi da versare all'ESMA, quest'ultima dovrebbe calcolare la penalità in caso di ritardi di pagamento conformemente alle disposizioni sugli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

I contributi annuali di vigilanza a carico dei fornitori di rating ESG autorizzati o riconosciuti sono trattati all'articolo 4. I contributi annuali sono destinati a coprire le attività correnti di vigilanza svolte dall'ESMA. Il contributo annuale di vigilanza a carico di un fornitore di rating ESG autorizzato sarà proporzionato al suo fatturato totale, come prescritto dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento sui rating ESG.

Per semplificare ulteriormente la gestione dei contributi e garantire che l'ESMA disponga dei fondi necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza programmate, i contributi annuali di vigilanza dovrebbero essere pagati in un'unica rata durante i primi tre mesi dell'anno civile per il quale sono dovuti. I contributi annuali di vigilanza non dovrebbero essere rimborsati.

Per quanto riguarda i contributi annuali di vigilanza, per l'anno in cui ottiene l'autorizzazione/il riconoscimento il fornitore di rating ESG pagherebbe solo una parte del contributo di vigilanza per il primo anno, proporzionato al periodo di tempo che intercorre tra la data dell'autorizzazione/del riconoscimento e la fine dell'anno. Un fornitore di rating ESG che è autorizzato, riconosciuto o registrato nel mese di dicembre non versa alcun contributo di vigilanza per il primo anno.

Un fornitore di rating ESG di un paese terzo registrato a norma dell'articolo 10 del regolamento sui rating ESG dovrà pagare un contributo annuale fisso di vigilanza pari a 6 000 EUR. Ciò è in linea con l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento sui rating ESG, a norma del quale l'ammontare di un contributo addebitato a un fornitore di rating ESG deve coprire totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la vigilanza sui fornitori di rating ESG. L'ammontare si basa sul fatto che i costi di vigilanza ricorrenti dei fornitori di rating ESG registrati comprenderanno principalmente i costi derivanti dalla comunicazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi e dall'esame delle informazioni trasmesse dai fornitori di rating ESG registrati. L'ammontare è fissato conformemente alle stime effettuate dall'ESMA dei costi annuali di vigilanza relativi ai fornitori di rating ESG registrati.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti relativi al contributo di autorizzazione. Si tratta di un contributo una tantum che rispecchia i costi sostenuti dall'ESMA per il trattamento di una domanda di autorizzazione. Ciò è in linea con la prescrizione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento sui rating ESG, secondo cui i contributi addebitati dovrebbero coprire totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la vigilanza sui fornitori di rating ESG e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere compiti delegati. I costi di trattamento sono fortemente dipendenti dalla dimensione del

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

fornitore di rating ESG che presenta la domanda. Se cessa di essere classificato come piccolo fornitore di rating ESG o in ogni caso tre anni dopo la sua registrazione, se precedente, il fornitore di rating ESG è soggetto a un contributo fisso di autorizzazione ridotto. Inoltre i costi sostenuti dall'ESMA per il trattamento di una domanda di autorizzazione dipendono anche dalla complessità della domanda stessa, in particolare se il richiedente:

- (1) prevede di avallare i rating ESG di cui all'articolo 11 del regolamento sui rating ESG; oppure
- (2) prevede di ricorrere all'esternalizzazione.

L'articolo 6 riguarda un contributo una tantum per i fornitori di rating ESG di paesi terzi che presentano domanda di registrazione a norma dell'articolo 10 del regolamento sui rating ESG e versano un contributo di registrazione di 10 000 EUR. Tale ammontare riflette il fatto che lo sforzo stimato dell'ESMA per la valutazione di tali domande di registrazione potrebbe essere equivalente a valutazioni analoghe nel quadro di altri mandati di vigilanza dell'ESMA.

Un contributo di riconoscimento una tantum sarà fissato a 40 000 EUR (articolo 7) ed è stabilito conformemente alle stime dell'ESMA relative al trattamento delle domande di riconoscimento. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento sui rating ESG, la decisione di riconoscimento si baserà sui criteri di cui all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento, compreso il fatto che un fornitore di rating ESG di un paese terzo disponga di un rappresentante legale stabilito nell'Unione espressamente nominato ad agire per suo conto e che sia soggetto alla vigilanza in tale paese terzo.

Gli importi dei contributi di autorizzazione, di riconoscimento e di registrazione specificati nel presente atto dovrebbero essere riesaminati dalla Commissione al fine di tenere conto del potenziale aumento dei costi legati all'autorizzazione e al riconoscimento dei fornitori di rating ESG e ai nuovi sviluppi del mercato.

Per quanto riguarda i contributi una tantum di autorizzazione, di riconoscimento e di registrazione, quando un fornitore di rating ESG decide di ritirare la domanda che ha presentato, l'ESMA avrà già sostenuto dei costi e non dovrebbe pertanto essere tenuta a rimborsare i contributi relativi a tali costi.

Ai piccoli fornitori di rating ESG che notificheranno all'ESMA la propria intenzione di essere registrati a norma dell'articolo 5 del regolamento sui rating ESG è addebitato un contributo di registrazione una tantum pari a 2 000 EUR (articolo 8). Ai piccoli fornitori di rating ESG registrati sono addebitati – per tutto il periodo in cui beneficiano del regime temporaneo – contributi annuali di vigilanza proporzionati al fatturato applicabile, non superiori a una percentuale fissa. Tuttavia i piccoli fornitori di rating ESG registrati che potrebbero essere classificati come microfornitori di rating ESG ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dovrebbero essere esentati dal versamento dei contributi annuali di vigilanza per l'intero periodo in cui beneficiano del regime temporaneo.

Al fine di sostenere ulteriormente piccoli fornitori e microfornitori e migliorare la prevedibilità a lungo termine dei contributi, una volta conclusa l'applicazione del regime temporaneo, i piccoli fornitori e i microfornitori che presenteranno domanda di autorizzazione beneficeranno di due anni supplementari durante i quali il contributo annuale di vigilanza sarà soggetto allo stesso massimale.

L'applicazione di contributi proporzionati e adeguati alle dimensioni dei fornitori di rating ESG e alla portata della loro vigilanza, in particolare quando sono classificati come piccoli fornitori di rating ESG, è in linea con il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sui rating ESG.

L'imposizione ai piccoli fornitori di rating ESG di contributi di vigilanza sproporzionati disincentiverebbe l'ingresso sul mercato di nuovi fornitori di rating ESG e potrebbe risultare eccessivamente gravosa per i piccoli fornitori di rating ESG nella fase di avvio.

L'articolo 9 offre ai fornitori di rating ESG e alle autorità competenti degli Stati membri la certezza che solo l'ESMA può riscuotere contributi dai fornitori di rating ESG. Se le autorità competenti svolgono compiti loro delegati dall'ESMA o se prestano assistenza all'ESMA conformemente al regolamento sui rating ESG, quest'ultima rimborserà a tali autorità competenti i costi effettivamente sostenuti.

Infine l'articolo 10 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento.

Il tipo e il livello dei contributi di cui agli articoli da 3 a 9 possono essere riassunti come segue.

Contributi annuali di autorizzazione/registrazione e di vigilanza			
	Fornitore stabilito nell'Unione	Fornitore stabilito al di fuori dell'Unione	
		Equivalenza	Riconoscimento
Contributo di autorizzazione	40 000	10 000	40 000
Contributo supplementare - Avallo	5 000	N/D	N/D
Contributo supplementare - Esternalizzazione	5 000	N/D	N/D
Contributo annuale di vigilanza	Proporzionato al fatturato	6 000	Proporzionato al fatturato

Gratuito per i piccoli fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione

Articolo 5: regime alleggerito (massimo 3 anni) per i piccoli fornitori		
	Piccoli fornitori	Microentità con fatturato totale inferiore a 900 000 EUR (quali definite nella direttiva contabile)
Contributo di registrazione	2 000	2 000
Contributo annuale di vigilanza	Proporzionato al fatturato con un massimale del 2 %	Esenzione

Autorizzazione completa (dopo 3 anni) per i piccoli fornitori		
	Piccoli fornitori	Microentità con fatturato totale inferiore a 900 000 EUR (quali definite nella direttiva contabile)
Contributo di autorizzazione	20 000	20 000
Contributo annuale di vigilanza	<p>Proporzionato al fatturato con un massimale del 2 % per i 2 anni successivi all'autorizzazione</p> <p>Poi proporzionato al fatturato</p>	<p>Proporzionato al fatturato con un massimale del 2 % per i 2 anni successivi all'autorizzazione</p> <p>Poi proporzionato al fatturato</p>

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 24.4.2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi imposti ai fornitori di rating ESG dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859², in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è tenuta a imporre ai fornitori di rating ESG il versamento di contributi proporzionati per coprire totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la vigilanza sui fornitori di rating ESG e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere compiti a norma di detto regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 43 del medesimo.
- (2) Per coprire integralmente le spese dell'ESMA relative alla vigilanza dei fornitori di rating ESG, l'ESMA dovrebbe determinare i contributi annuali di vigilanza sulla base della stima annuale di tutti i costi diretti necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte dell'ESMA e di un'adeguata ripartizione delle spese generali fisse e variabili di quest'ultima.
- (3) Per garantire una distribuzione equa e chiara dei contributi che, al tempo stesso, rifletta l'effettivo onere amministrativo per soggetto sottoposto a vigilanza, l'ESMA dovrebbe calcolare i contributi di vigilanza sulla base del fatturato dei fornitori di rating ESG, dal momento che il costo della vigilanza è più elevato per i fornitori di rating ESG maggiori che per quelli più piccoli.
- (4) Per consentire all'ESMA di disporre in tempo utile dei dati sul fatturato sottoposto a revisione per la stima dei contributi che le sono dovuti dai fornitori di rating ESG, l'anno di riferimento dei conti sottoposti a revisione per la determinazione del fatturato applicabile dovrebbe essere l'anno (n-2) rispetto all'esercizio per il quale l'ESMA impone contributi al fornitore di rating ESG.

² GU L, 2024/3005, 12.12.2024, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj>.

- (5) Per facilitare il calcolo dei contributi da parte dell'ESMA, i fornitori di rating ESG dovrebbero presentare all'ESMA i loro conti sottoposti a revisione entro un termine stabilito.
- (6) Il fatturato applicabile dei fornitori di rating ESG è calcolato in euro. È quindi necessario specificare un meccanismo per la conversione in euro delle entrate generate in altre valute. L'ESMA dovrebbe calcolare la penalità in caso di ritardi di pagamento conformemente alle disposizioni sugli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (7) Al fine di garantire la certezza di bilancio all'ESMA e ai fornitori di rating ESG interessati, è opportuno imporre un contributo annuale di vigilanza sia ai fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione che a quelli stabiliti al di fuori dell'Unione. I contributi annuali di vigilanza non dovrebbero diventare un onere per i piccoli fornitori di rating ESG e per i nuovi entranti sul mercato dei rating ESG. Il contributo annuale di vigilanza dovrebbe quindi essere proporzionato e adeguato alle dimensioni dei fornitori di rating ESG e alla portata della loro vigilanza. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/3005, è stato introdotto un regime temporaneo per agevolare l'ingresso nel mercato dei piccoli fornitori di rating ESG e sostenere lo sviluppo dei piccoli fornitori di rating ESG esistenti e già operanti nell'Unione. Per la durata di tale regime temporaneo, l'ESMA dovrebbe addebitare ai piccoli fornitori di rating ESG un contributo annuale di vigilanza proporzionato al loro fatturato applicabile. Poiché l'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/3005 non prevede che la vigilanza sui piccoli fornitori di rating ESG sia della stessa portata della vigilanza cui sono sottoposti altri soggetti e dato che l'obiettivo è quello di agevolare l'accesso al mercato per i piccoli fornitori di rating ESG, è necessario introdurre un massimale per i contributi misurato come quota del fatturato applicabile.
- (8) In linea con il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione⁴, i contributi imposti ai fornitori di rating ESG devono essere fissati a un livello tale da garantire la copertura integrale del costo dei servizi forniti dall'ESMA e impedire un disavanzo, evitando al tempo stesso l'accumulo di un avanzo importante. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diventa ricorrente, il livello dei contributi può essere riveduto.
- (9) Per semplificare ulteriormente la gestione dei contributi e garantire che l'ESMA disponga dei fondi necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza programmate, i contributi annuali di vigilanza dovrebbero essere pagati in un'unica rata durante i primi tre mesi dell'anno civile per il quale sono dovuti. I contributi annuali di vigilanza non dovrebbero essere rimborsati.
- (10) L'ESMA dovrebbe imporre ai fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione il versamento di un contributo di autorizzazione che rispecchi i costi relativi al trattamento della domanda di autorizzazione. La complessità di una domanda di autorizzazione e i costi associati alla sua valutazione aumentano se il fornitore di rating ESG prevede di avallare i rating ESG o di ricorrere all'esternalizzazione.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

⁴ Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).

Il contributo di autorizzazione dovrebbe quindi essere maggiorato di un importo relativo all'avallo o all'esternalizzazione. I costi di trattamento sono anche fortemente dipendenti dalla dimensione dei fornitori di rating ESG che presentano la domanda. Pertanto il contributo di autorizzazione per un piccolo fornitore di rating ESG che cessi di essere classificato come tale, o in ogni caso tre anni dopo la sua registrazione, se precedente, dovrebbe essere inferiore al contributo fisso generale di autorizzazione.

- (11) I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che presentano domanda di registrazione nell'ambito del regime di equivalenza a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/3005 dovrebbero versare un contributo di registrazione il cui importo dovrebbe rispecchiare lo sforzo stimato dell'ESMA per la valutazione di tali domande di registrazione. Dato che la registrazione nell'ambito del regime di equivalenza è un processo più semplice rispetto all'autorizzazione e poiché i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione sono già soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza al di fuori dell'Unione, il contributo di registrazione dovrebbe essere quindi molto più basso che nel caso dell'autorizzazione. I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che presentano domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/3005 dovrebbero pagare contributi a copertura dei costi relativi al riconoscimento e dei costi annuali di vigilanza. A tale riguardo, i costi sostenuti dall'ESMA si riferiscono sia al riconoscimento di tali fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione, per il quale si segue una procedura analoga a quella applicabile all'autorizzazione dei fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione, sia alla vigilanza dei fornitori di rating ESG riconosciuti.
- (12) Ai piccoli fornitori di rating ESG che notificano all'ESMA la propria intenzione di essere registrati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/3005 dovrebbe essere addebitato un contributo fisso di registrazione. I piccoli fornitori di rating ESG registrati che possono essere classificati come microfornitori di rating ESG conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ dovrebbero essere esentati dal versamento dei contributi annuali di vigilanza per l'intero periodo in cui beneficiano del regime temporaneo.
- (13) In vista di possibili sviluppi futuri, gli importi dei contributi di autorizzazione, di riconoscimento e di registrazione potrebbero essere riesaminati e aggiornati secondo necessità.
- (14) Le autorità competenti sostengono costi quando svolgono compiti che sono loro delegati dall'ESMA e quando prestano assistenza all'ESMA negli altri casi specificati nel regolamento (UE) 2024/3005. I contributi che l'ESMA impone ai fornitori di rating ESG dovrebbero coprire anche questi costi. Per evitare che le autorità competenti subiscano perdite o realizzino profitti svolgendo compiti che vengono loro delegati o prestando assistenza all'ESMA, quest'ultima rimborsa all'autorità nazionale competente soltanto i costi effettivamente sostenuti,

⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Recupero integrale dei costi di vigilanza

I contributi imposti ai fornitori di rating ESG coprono tutti i costi relativi:

- (a) alla vigilanza dei fornitori di rating ESG da parte dell'ESMA a norma del regolamento (UE) 2024/3005, compresi i costi derivanti dall'autorizzazione, dalla registrazione e dal riconoscimento dei fornitori di rating ESG;
- (b) al rimborso delle autorità competenti alle quali l'ESMA ha delegato compiti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/3005;
- (c) al rimborso delle autorità competenti che hanno prestato assistenza all'ESMA a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, e dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3005.

Articolo 2

Fatturato applicabile

1. Ai fini del calcolo dei contributi annuali di vigilanza di cui all'articolo 4 e dei contributi di registrazione e di vigilanza per i piccoli fornitori di rating ESG di cui all'articolo 8, il fatturato applicabile per un determinato esercizio (n) è costituito dalle entrate di un fornitore di rating ESG o del gruppo di fornitori di rating ESG cui esso appartiene, provenienti dalle attività di rating ESG pubblicate nei suoi conti sottoposti a revisione contabile o nei conti certificati da revisori esterni dell'anno (n-2).
2. Se il fornitore di rating ESG non ha svolto attività nel corso dell'intero esercizio (n-2), l'ESMA stima le entrate applicabili sulla base dell'estrapolazione di tale importo per l'intero esercizio.
3. Qualora per un dato fornitore di rating ESG non siano disponibili conti sottoposti a revisione contabile per l'anno (n-2), l'ESMA utilizza i conti sottoposti a revisione di tale fornitore di rating ESG dell'anno (n-1).
4. I fornitori di rating ESG forniscono annualmente all'ESMA i conti sottoposti a revisione di cui al paragrafo 1. Tale trasmissione avviene per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n-1).
5. Se le entrate di cui al paragrafo 1 sono segnalate in una valuta diversa dall'euro, l'ESMA converte dette entrate in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell'euro applicabile al periodo nel quale sono state registrate tali entrate. A tal fine l'ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

Articolo 3

Tipo di contributi e modalità generali di versamento

1. L'ESMA addebita ai fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione che presentano domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/3005 i tipi di contributi seguenti:
 - (a) il contributo annuale di vigilanza a norma dell'articolo 4;

- (b) il contributo di autorizzazione a norma dell'articolo 5.
- 2. L'ESMA addebita ai fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che presentano domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/3005 i tipi di contributi seguenti:
 - (a) il contributo annuale di vigilanza a norma dell'articolo 4;
 - (b) il contributo di riconoscimento a norma dell'articolo 7.
- 3. L'ESMA addebita ai fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che presentano domanda di registrazione nell'ambito del regime di equivalenza a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/3005 i tipi di contributi seguenti:
 - (a) il contributo annuale fisso di vigilanza a norma dell'articolo 4;
 - (b) il contributo di registrazione a norma dell'articolo 6.
- 4. L'ESMA addebita ai piccoli fornitori di rating ESG di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005 contributi annuali di vigilanza e di registrazione proporzionati a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.
- 5. I contributi sono versati in euro. Le modalità di versamento sono specificate agli articoli 4, 5, 6 e 7.
- 6. I versamenti tardivi sono maggiorati degli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

Articolo 4

Contributo annuale di vigilanza

- 1. L'ESMA addebita a un fornitore di rating ESG registrato o autorizzato stabilito nell'Unione o a un fornitore di rating ESG riconosciuto stabilito al di fuori dell'Unione il pagamento di un contributo annuale di vigilanza.
- 2. L'ESMA addebita a un fornitore di rating ESG registrato stabilito al di fuori dell'Unione, che opera nell'Unione nell'ambito del regime di equivalenza a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/3005, un contributo annuale fisso di vigilanza pari a 6 000 EUR.
- 3. Per un dato esercizio, l'ESMA calcola come segue il costo annuale di vigilanza complessivo e il contributo annuale di vigilanza per un fornitore di rating ESG registrato o autorizzato nell'Unione o per un fornitore di rating ESG riconosciuto stabilito al di fuori dell'Unione:
 - (a) la base per il calcolo del costo annuale di vigilanza complessivo per un dato esercizio (n) è pari alla stima delle spese connesse alla vigilanza dei fornitori di rating ESG inclusa nel bilancio dell'ESMA per tale esercizio, stabilita e

⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

approvata conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷;

- (b) l'importo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo annuale di vigilanza per un determinato esercizio (n) è pari alla stima totale della spesa di cui alla lettera a) al netto dei contributi annuali di vigilanza di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
- (c) un fornitore di rating ESG registrato o autorizzato o un fornitore di rating ESG riconosciuto di cui al paragrafo 1 versa come contributo annuale di vigilanza una parte dell'importo corrispondente al rapporto tra il fatturato applicabile del fornitore di rating ESG registrato, autorizzato o riconosciuto e il fatturato totale applicabile di tutti i fornitori di rating ESG registrati, autorizzati e riconosciuti tenuti a versare un contributo annuale di vigilanza a norma del paragrafo 1.

4. Il contributo annuale di vigilanza è pagato in un'unica rata, da versare entro la fine del mese di marzo dell'anno al quale si riferisce.

L'ESMA invia ai fornitori di rating ESG interessati una nota di addebito che specifica l'ammontare del contributo annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima del giorno in cui devono essere versati i contributi annuali.

Il contributo annuale di vigilanza non è rimborsato.

5. In deroga al paragrafo 3, un fornitore di rating EMS registrato, autorizzato o riconosciuto, tenuto al versamento di un contributo annuale di vigilanza ai sensi del paragrafo 1, paga nell'anno in cui ottiene l'autorizzazione, il riconoscimento o la registrazione un contributo di vigilanza iniziale calcolato come segue:

*contributo di un fornitore di rating ESG per il primo anno di autorizzazione, registrazione o riconoscimento = contributo di registrazione * coefficiente*

numero di giorni di calendario dalla data di autorizzazione, registrazione o riconoscimento fino al 31 dicembre dell'anno (n)

*Coefficiente = -----
numero di giorni di calendario nell'anno (n)*

Tuttavia un fornitore di rating ESG che è autorizzato, riconosciuto o registrato nel mese di dicembre non versa alcun contributo di vigilanza per il primo anno.

Articolo 5

Contributo di autorizzazione

1. L'ammontare del contributo di autorizzazione a carico dei singoli fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione che presentano domanda di autorizzazione è proporzionato alla complessità della domanda.

⁷ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

2. I fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione versano un contributo fisso di autorizzazione pari a 40 000 EUR.
Tuttavia i piccoli fornitori di rating ESG, compresi quelli classificati come microfornitori di rating ESG, che scelgono di rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento o che, dopo la conclusione del regime temporaneo, hanno l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione versano un contributo fisso di autorizzazione pari a 20 000 EUR.
3. I fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione che, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, chiedono di avallare i rating ESG o di ricorrere all'esternalizzazione versano ulteriori 5 000 EUR per ciascuna richiesta.
4. Un fornitore di rating ESG stabilito nell'Unione e già autorizzato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/3005 che presenta domanda di avallo dei rating ESG o di ricorso all'esternalizzazione versa un contributo di 5 000 EUR per ciascuna richiesta.
5. Il contributo di autorizzazione è dovuto nel momento in cui il fornitore di rating ESG stabilito nell'Unione presenta la domanda di autorizzazione ed è versato integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della nota di addebito dell'ESMA.
6. L'ESMA non rimborsa un contributo di autorizzazione già versato se il fornitore di rating ESG ritira la domanda di autorizzazione prima che l'ESMA abbia adottato la decisione di autorizzazione o di rifiuto dell'autorizzazione, debitamente motivata.

Articolo 6

Contributo di registrazione dei fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione

1. I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che presentano domanda di registrazione nell'ambito del regime di equivalenza a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/3005 versano un contributo fisso di registrazione pari a 10 000 EUR.
2. Il contributo di registrazione è dovuto nel momento in cui il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione presenta la domanda di registrazione ed è versato integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della nota di addebito dell'ESMA.
3. L'ESMA non rimborsa un contributo di registrazione già versato se il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione ritira la domanda di registrazione prima che l'ESMA abbia confermato la completezza delle informazioni trasmesse dal fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione.

Articolo 7

Contributo di riconoscimento dei fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione

1. I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che presentano domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/3005 versano un contributo fisso di riconoscimento pari a 40 000 EUR.
2. Il contributo di riconoscimento è dovuto nel momento in cui il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione presenta la domanda di riconoscimento ed è

versato integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della nota di addebito dell'ESMA.

3. L'ESMA non rimborsa un contributo di riconoscimento già versato se il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione ritira la domanda di riconoscimento prima che l'ESMA abbia adottato la decisione di riconoscimento o di rifiuto del riconoscimento, debitamente motivata.

Articolo 8

Contributi di registrazione e contributi annuali di vigilanza per i piccoli fornitori di rating ESG

1. L'ESMA addebita ai piccoli fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione che notificano all'ESMA la propria intenzione di essere registrati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/3005 contributi fissi di registrazione pari a 2 000 EUR.
2. In deroga all'articolo 4, l'ESMA addebita ai piccoli fornitori di rating ESG registrati, per l'intero periodo in cui beneficiano del regime temporaneo per i piccoli fornitori di rating ESG a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/3005, contributi annuali di vigilanza proporzionati al loro fatturato applicabile, non superiori al 2 % di detto fatturato. I piccoli fornitori di rating ESG registrati che possono essere classificati come microfornitori di rating ESG di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE sono esentati dal versamento dei contributi annuali di vigilanza per l'intero periodo in cui beneficiano del regime temporaneo.
3. Un piccolo fornitore di rating ESG che scelga di rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento versa il contributo di autorizzazione a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.
4. Dopo la conclusione del regime temporaneo per i piccoli fornitori di rating ESG a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005 e in ottemperanza al conseguente obbligo di presentare una domanda di autorizzazione entro sei mesi per continuare a operare nell'Unione, durante i due anni successivi a tale data i fornitori di rating ESG in questione continuano a versare contributi di vigilanza proporzionati non superiori al 2 % del loro fatturato applicabile. A decorrere dal terzo anno successivo all'ottenimento dell'autorizzazione, essi iniziano a versare contributi di vigilanza proporzionati, calcolati conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 9

Rimborso delle autorità nazionali competenti

1. Soltanto l'ESMA può addebitare ai fornitori di rating ESG il versamento di contributi di autorizzazione, riconoscimento, registrazione e vigilanza. Le autorità competenti non addebitano contributi ai fornitori di rating ESG, neppure nei casi in cui tali autorità svolgano compiti delegati per conto dell'ESMA in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/3005.
2. L'ESMA rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti nello svolgimento dei compiti che sono stati loro delegati a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/3005 o nell'assistenza prestata all'ESMA a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, o dell'articolo 34, paragrafo 5, di detto regolamento.

I costi da rimborsare comprendono tutti i costi fissi e variabili relativi allo svolgimento di compiti delegati o alla prestazione di assistenza all'ESMA.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24.4.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN